

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1941}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICCOLAI GIUSEPPE, DE LORENZO GIOVANNI, RAUTI,
SACCUCCI

Presentata il 29 marzo 1973

Riconoscimento delle campagne di guerra al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 della legge 24 aprile 1950, n. 390, elenca le persone che hanno diritto al computo delle campagne di guerra ma non comprende il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A tutti è noto come questo personale, militarmente organizzato, durante l'ultimo conflitto mondiale, oltre alle proprie attività di istituto abbia svolto anche quelle proprie dei servizi di guerra sia nel territorio metropolitano, sia nei territori occupati o annessi, come quelli della Francia e della Jugoslavia negli anni che vanno dal 1941 al 1943, o sottoposti alla sovranità dello Stato italiano quali l'Albania e le colonie.

È bene anche ricordare che in base al regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, il Ministero dell'interno venne « equiparato alle amministrazioni militari » e gli furono concessi specifici poteri che estrinsecava con « la procedura prevista per le forze armate » quando era necessario provvedere alla protezione della popolazione civile nelle località soggette alla offensiva nemica.

In particolare l'articolo 3 del citato decreto-legge precisava, fra l'altro, che i servizi

di guerra del Ministero dell'interno erano « quelli attribuiti... *d)* alla direzione generale della pubblica sicurezza limitatamente alla attività che abbia diretta attinenza con lo stato di guerra ».

A questo personale, centrale e periferico, venne concesso non solo il distintivo di guerra ma, inoltre:

a) se aveva partecipato ad operazioni di guerra godeva, limitatamente alla durata della operazione di uno speciale trattamento economico;

b) se, a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra aveva riportato ferite, lesioni, infermità aveva diritto alla pensione di guerra, come anche gli aventi diritto in caso di morte.

Da quanto esposto risulta evidente che il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per il servizio prestato in tempo di guerra ed in zona dichiarata in stato di guerra, ha diritto al riconoscimento del computo della relativa campagna a parità di condizioni con tutte le altre categorie di militari e di

militarizzati contemplati nella legge 24 aprile 1950, n. 390.

D'altro lato non si comprenderebbe quale valore concreto potrebbe avere la concessione del distintivo di guerra se non si ammettessero i connaturali effetti propri di questa insegna. Resterebbe, è vero, una espressione di alto valore morale ma contemporaneamente anche di discriminazione in danno di una categoria che pure ha tutti i crismi per potersi

allineare a parità di diritti agli altri combattenti insigniti delle campagne di guerra.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno colmare questa lacuna a favore di una categoria di dipendenti dello Stato che, con il loro oscuro servizio, con la loro costante abnegazione, in ogni momento, hanno saputo dimostrare di aver titolo per la riconoscenza di tutta la popolazione e per i riconoscimenti del legislatore.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Hanno diritto al computo delle campagne di guerra ai sensi della legge 24 aprile 1950, n. 390, gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza insigniti del distintivo di guerra in applicazione del primo comma del regio decreto 9 giugno 1943, n. 588, che hanno prestato servizio per almeno tre mesi anche non continuativi in zona di guerra, nel territorio metropolitano, in quelli annessi con i regi decreti 3 maggio 1941, n. 281, e 18 maggio 1941, n. 452, o nelle località ove si esercitavano i poteri dello Stato italiano.